



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 113 del 06/02/2026

Proponente: Il Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Oggetto: stipula convenzione con l'università telematica eCampus per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai master

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 06/02/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Federica D'Agostino - UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: stipula convenzione con l'università telematica eCampus per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai master

Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che:

- l'Università Telematica eCampus, con sede legale in Via Isimbardi, 10 – C.A.P. 22060, Novedrate (CO), con nota trasmessa a mezzo email in data 30/12/2025, ha prodotto istanza di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera b) del *Regolamento per la stipula di convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, finalizzata allo svolgimento di tirocini formativi curriculari da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Master;
- tale istanza è stata corredata di appropriata bozza convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;

Preso atto che:

- questa A.O.R.N. ha manifestato la volontà di concludere l'accordo mediante sottoscrizione del suddetto atto convenzionale in data 02/02/2026;

Considerato che:

- questa azienda è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all'ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;

Letto:

- l'atto convenzionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già firmato dalle parti;

Precisato che:

- l'accordo avrà durata triennale, dal 02/02/2026, data di sottoscrizione dello stesso, e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico ed ai sensi dell'art. 18, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- Che lo svolgimento delle attività formative sarà attuato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 01/02/2024 e non farà sorgere alcun presupposto inerente a qualsivoglia rapporto di lavoro;

Ritenuto:

- Pertanto, poter procedere alla stipula della convenzione con l'Università Telematica eCampus, per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Master;

Attestata:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla

Deliberazione del Direttore Generale

loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta dell’Università Telematica eCampus;
2. di stipulare convenzione con il predetto ateneo, per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari presso questa A.O.R.N. da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Master;
3. di approvare l’allegato atto convenzionale;
4. di precisare che l’accordo avrà durata triennale, dal 02/02/2026, data di sottoscrizione dello stesso, con tacito rinnovo;
5. di stabilire che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda e le stesse saranno attuate in conformità al Regolamento interno di tirocini e frequenze, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico-Finanziaria, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria (OSOIS), Programmazione e Controllo di Gestione e all’Università Telematica eCampus;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di consentire ai tirocinanti di intraprendere le attività formative, secondo la calendarizzazione dell’ente stipulante.

L’estensore
dr. Gabriele Barbato

IL DIRETTORE U.O.C.
EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE
E FLUSSI INFORMATIVI
dr.ssa Federica D’Agostino

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gennaro Volpe
individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Dr.ssa Federica D’Agostino;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dr. Vincenzo Giordano	(f.to digitalmente)
Il Direttore Amministrativo	Avv. Chiara Di Biase	(f.to digitalmente)

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università Telematica eCampus;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto ateneo, per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari presso questa A.O.R.N. da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Master;
3. **APPROVARE** l'allegato atto convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata triennale, dal 02/02/2026, data di sottoscrizione dello stesso, con tacito rinnovo;
5. **STABILIRE** che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda e le stesse saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico-Finanziaria, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria (OSOIS), Programmazione e Controllo di Gestione e all'Università Telematica eCampus;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di consentire ai tirocinanti di intraprendere l'attività formativa, secondo la calendarizzazione formativa dell'ente stipulante.

Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE per tutti i Corsi di Laurea e Master

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

Con sede legale in via Isimbardi 10, 22060, Novedrate (Como)

Codice fiscale 90027520130,

PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it

Rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita nato il 19/07/1965 a Roma

E

SOGGETTO OSPITANTE

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta rappresentata dal Direttore Generale, dott. Gennaro Volpe, nato a Napoli il 21/07/1963, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Azienda sita in via Palasciano - 81100 Caserta - Partiva Iva n.02201130610, d'ora in poi denominata "A.O.",

PEC: convenzioni@ospedalecasertapec.it

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare relativo a tutti i Corsi di Laurea e Master, su proposta del soggetto promotore UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
3. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art.4 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.6.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative di cui alle precedenti lettere a) e b) devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il Soggetto Promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/08:

- formazione generale

Tale Convenzione sancisce l'impegno del Soggetto Ospitante a farsi carico:

- della formazione specifica, se necessaria.

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

L'Azienda/Ente ospitante provvederà, in relazione alla mansione specifica svolta dal tirocinante (sia dipendente diretto della struttura che non) e lì ove dalla propria valutazione dei rischi si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre il medesimo a sorveglianza sanitaria ex art.41 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. dal proprio Medico Competente Aziendale. Il Soggetto promotore si farà carico di oneri relativi alla sola visita medica

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le "Frequently Asked Questions" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale www.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).
2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.
3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7".

ARTICOLO 8

Durata e spese della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza
2. l'imposta di bollo da apporre sull'originale del documento è a carico del soggetto promotore.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

- a) Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
- b) Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
- c) Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
- d) Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Lo svolgimento del tirocinio è sottoposto alle regole ed agli obblighi riportati nel regolamento aziendale vigente al momento della stipula del presente accordo.

ARTICOLO 11

Qualora sorgessero delle controversie non definibili bonariamente od in sede arbitrale, le parti dichiarano di attribuire la competenza esclusiva al foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) ai sensi degli artt. 28 e 29 del c.p.c.

ARTICOLO 12

Pubbliche Amministrazioni

1. In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

per l'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta
Il Direttore Generale

per il soggetto promotore:
Università Telematica E-Campus
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Marco Margarita

